



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PAT-24/04/2025-4193 - Determinazione

#### OGGETTO:

L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 - CONCESSIONE, agli effetti idraulici e patrimoniali, per l'esecuzione dei lavori inerenti lo spostamento ed il rifacimento dell'alveo del rio Val Nigra, l'attraversamento superiore dello stesso con strutture viabilistiche e gli attraversamenti con i sottoservizi, nell'ambito del Piano Attuativo Zona C5-C "Viale Verona" - AUTORIZZAZIONE, in deroga alla distanza di legge dall'alveo del rio Val Nigra e nella sua fascia di rispetto idraulico, per l'esecuzione di un nuovo complesso commerciale/terziario, della nuova viabilità stradale e ciclopedonale, dei parcheggi, delle aree verdi, delle sistemazioni varie e per la posa dei sottoservizi sulla p.ed. 5738/1 C.C. Trento - RICHIEDENTE: STRUTTURE SRL - Pratica n. 46670 - ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda pervenuta in data 17 gennaio 2025 relativa all'oggetto, protocollata dal Servizio Bacini montani con il n. 37516, con la quale la società **STRUTTURE SRL**, con sede a Lavis (TN), Via Giuseppe Di Vittorio 43/3, codice fiscale n. 01554920221, ha chiesto, per tramite di tecnico delegato, la concessione/autorizzazione per l'esecuzione della deviazione dell'alveo del rio Val Nigra (iscritto al n. 186 dell'elenco delle acque pubbliche), attualmente interrato sull'area di intervento, identificata dalla p.ed. 5738/1 C.C. Trento, con nuova inalveazione a cielo aperto e in differente posizione;
- Vista la documentazione tecnica sostitutiva, pervenuta in data 26 febbraio 2025 e protocollata con il n. 178863 di data 03 marzo 2025;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore demanio idrico, al fine di stabilire le prescrizioni necessarie per il rilascio della presente determinazione;
- Visto il parere preventivo favorevole rilasciato con nota di data 18/12/2024 prot. n. 956647 in merito all'intervento di sistemazione del rio Val Nigra nell'area soggetta a Piano attuativo "Comparto C – Area Ex-Gambarotta", subordinatamente al recepimento di alcune indicazioni/prescrizioni nelle successive fasi progettuali ed al rilascio, sulla base delle stesse, dei provvedimenti ai sensi del Capo I della L.P. 18/1976 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione;
- Preso atto che il Piano Attuativo Zona C5-C "Viale Verona", con demolizione e ricostruzione sulle pp.ed. 5738/1, 5738/3 e p.f. 3145 C.C. Trento, prevede la cessione di una parte del lotto originario al Comune di Trento al fine di realizzare: la fascia a verde pubblico a sud, la viabilità di collegamento tra Via Falcone e Viale Verona, il percorso ciclopedonale a nord e la nuova inalveazione del rio Val Nigra, attualmente interrato ed ispezionabile solo tramite piccoli pozzetti collocati in prossimità del fronte est dell'attuale struttura; mentre la restante parte del lotto verrà suddivisa in due aree, una con funzione commerciale/terziaria e l'altra con funzione residenziale/servizi, con strutture previste al di fuori della fascia di rispetto idraulica del nuovo alveo del rio Val Nigra (ad eccezione dell'aggetto e della bocca di lupo del complesso commerciale/terziario);
- Considerato che gli interventi di cui sopra prevedono interferenze con l'alveo del rio Val Nigra per l'esecuzione di:
  - spostamento e rifacimento dell'alveo dello stesso rio Val Nigra, con nuova sezione trapezia;
  - primo tratto con breve copertura removibile;
  - nuovo ponte in attraversamento al rio, per collegamento con Via Falcone, comprensivo di: viabilità stradale, parcheggi, verde, marciapiede e pista ciclopedonale;
  - nuovo ponte in attraversamento al rio, per il collegamento dell'area residenziale, comprensivo della parte carrabile e pedonale;
  - attraversamenti superiori ed inferiori con sottoservizi;
- Considerato, inoltre, che gli stessi interventi prevedono interferenze anche con la fascia di rispetto idraulico del rio Val Nigra per l'esecuzione di:
  - aggetto e bocca di lupo del complesso commerciale/terziario;
  - nuova viabilità stradale e ciclopedonale;
  - parcheggi;
  - aree a verde;
  - posa sottoservizi;
  - sistemazioni varie;
- Accertato, quindi, che quanto richiesto rientra nelle operazioni riguardanti i beni del demanio idrico e interessa la fascia di rispetto idraulico;
- Vista la lett. e) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20.01.1973 n. 115 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione",

sostituita con il primo comma dell'art. 1 del D.Leg. 11.11.1999, n. 463 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica";

- Vista la L.P. 08.07.1976 n. 18 e s. m., concernente norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi;
- Visto quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n.22-124/Leg concernente il Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18;
- Considerato che i lavori in premessa risultano contemplati nell'art. 5 di cui all'allegato A1 ("Tipologie di concessione di breve durata o di poca importanza"), nell'art. 12 e nell'art. 13 di cui all'allegato B1 ("Tipologie di autorizzazione di breve durata e di poca importanza") del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche);
- Accertato che parte dell'area oggetto di intervento rientra tra le Aree con altri tipi di penalità e, nello specifico, tra le Aree da Approfondire (APP) della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP), disciplinate dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PUP, e che, ai sensi del medesimo articolo e di quanto previsto dell'allegato C alla deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022, lo studio di compatibilità, asseverato dal tecnico incaricato ed allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, dovrà attestare la compatibilità degli interventi con l'assetto del corso d'acqua, il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso;
- Vista la L.P. 03.04.1997, n. 7, concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- Visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/leg. concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. ";
- Preso atto che, ai sensi dell'articolo 43 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

#### DETERMINA

- 1) di **CONCEDERE**, ai soli fini idraulici e patrimoniali e fatti salvi i diritti di terzi, alla società **STRUTTURE SRL**, con sede a Lavis (TN), Via Giuseppe Di Vittorio 43/3, codice fiscale n. 01554920221, l'esecuzione degli interventi diretti a realizzare lo spostamento ed il rifacimento dell'alveo del rio Val Nigra, l'attraversamento superiore dello stesso con strutture viabilistiche e gli attraversamenti con i sottoservizi, nell'ambito del Piano Attuativo Zona C5-C "Viale Verona";
- 2) di **AUTORIZZARE**, ai soli fini idraulici e patrimoniali e fatti salvi i diritti di terzi, la società **STRUTTURE SRL**, con sede a Lavis (TN), Via Giuseppe Di Vittorio 43/3, codice fiscale n. 01554920221, all'esecuzione degli interventi diretti a realizzare, in deroga alla distanza di legge dall'alveo del rio Val Nigra e nella sua fascia di rispetto idraulico, un nuovo complesso commerciale/terziario, la nuova viabilità stradale e ciclopedonale, i parcheggi, le aree verdi, le sistemazioni varie e la posa dei sottoservizi sulla p.ed. 5738/1 C.C. Trento, fissando le seguenti distanze minime:
  - m. 4,15 tra il ciglio superiore esterno della nuova sponda del rio Val Nigra ed il punto più prossimo dell'oggetto della struttura commerciale;
  - m. 8,85 tra il ciglio superiore esterno della nuova sponda del rio Val Nigra ed il punto più prossimo della bocca di lupo del seminterrato della struttura commerciale;

il tutto secondo il progetto dd. febbraio 2025 redatto dall'ing. Federico Dallago e dal geom. Umberto Sandri, stabilendo la **decorrenza della concessione a partire dalla data di emissione del presente provvedimento e scadenza il 31/12/2029**, senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione concedente nell'eventuale suo rinnovo.

La validità del presente provvedimento è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- 1) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere picchettati, in contraddittorio con il personale tecnico del Servizio Bacini montani (riferimenti contenuti nella comunicazione del provvedimento), il nuovo limite della proprietà demaniale (cigli superiori esterni delle sponde del rio) e la fascia di rispetto idraulico (10,00 m misurati in linea orizzontale dal predetto limite), al fine di consentire la verifica delle distanze di progetto;
- 2) sottoservizi ed impianti di illuminazione dovranno essere posizionati a distanza di almeno 4,00 m dal suddetto limite demaniale, al fine di consentire l'accesso e l'operatività dei mezzi deputati alla manutenzione del corso d'acqua. Per la medesima motivazione, in tale fascia dovranno essere evitati alberi ad alto fusto, gli eventuali cordoli dovranno essere rasoterra, mentre recinzioni/staccionate/parapetti dovranno essere facilmente removibili e non dovranno in alcun modo interferire con le opere spondali;
- 3) entro la fine dei lavori il Comune di Trento dovrà presentare regolare istanza di concessione volta al mantenimento delle interferenze (viabilistiche e sottoservizi) con il nuovo alveo del rio Val Nigra. Nel provvedimento concessorio sarà confermato in carico allo stesso Comune l'onere della manutenzione del tratto di alveo interessato dagli attraversamenti. Identico iter dovrà essere seguito dagli Enti gestori degli eventuali sottoservizi di non competenza comunale;
- 4) spetta direttamente al Concessionario (attuale e futuro) quanto necessario per il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza idraulica delle opere in attraversamento e per la gestione del rischio generato dalle stesse. In particolare, contenuti ed attuazione del relativo piano di gestione risultano esclusiva responsabilità dello stesso;
- 5) al termine dei lavori gli eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti al di fuori delle pertinenze idrauliche;
- 6) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 10 gg., alla Stazione Forestale di Trento (tel. 0461-493794 - e-mail: [staz.forestaletrento@provincia.tn.it](mailto:staz.forestaletrento@provincia.tn.it)); inoltre, per una corretta esecuzione dei lavori, dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il personale tecnico del Servizio Bacini montani di cui al punto 1);
- 7) **i lavori in premessa, nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2029**, salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti. Alla scadenza del termine per l'esecuzione dei lavori il tratto d'alveo interessato dagli interventi in oggetto dovrà essere sgombero da ogni impedimento che possa influire negativamente sul buon regime delle acque;
- 8) **dovranno essere presentate al Servizio Bacini montani le comunicazioni di inizio e fine lavori. La comunicazione di fine lavori dovrà contenere una relazione sottoscritta dal direttore dei lavori o, in mancanza, dal titolare del provvedimento, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e alle prescrizioni impartite;**
- 9) il richiedente, in caso di modifiche alle opere, dovrà fare richiesta alla struttura provinciale competente, che provvederà al rilascio di opportuno provvedimento autorizzativo.

Nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Nel caso il richiedente, durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente determinazione, ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi;

- b) Il richiedente è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla presente determinazione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero anche a seguito di eventi naturali eccezionali;
- c) Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli contenuti nel presente atto. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nello stesso, ma connessi con le opere da eseguire, è necessario che il richiedente presenti al Servizio Bacini montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;
- d) Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato.  
Eventuali modesti manufatti, sia esistenti che autorizzati, presenti entro la fascia di rispetto di 4,00 metri dalle opere idrauliche o dal confine demaniale, per esigenze idrauliche, potranno essere soggette a ordinanza di rimozione, senza indennizzo;
- e) Nei limiti e modalità di esercizio della presente determinazione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo, alle difese idrauliche ed alle proprietà dell'Amministrazione, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della determinazione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla determinazione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi;
- f) L'Amministrazione concedente si riserva ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente determinazione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, o per altri giustificati motivi, senza che il richiedente possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta.  
In particolare, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione idraulica e forestale che interessino l'alveo, le opere idrauliche e la relativa fascia di rispetto;
- g) La presente determinazione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, nè destinata ad uso diverso. Eventuali volture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini montani con istanza sottoscritta dal richiedente e dal subentrante;
- h) La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile la Provincia Autonoma di Trento per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate migliorie o lavori o interventi;
- i) Alla scadenza della presente determinazione, alla rescissione dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, il richiedente non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato e avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal richiedente all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di intervento, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite. La Provincia

Autonoma di Trento concedente potrà a sua convenienza esonerare il richiedente dall'obbligo di demolire, a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare;

- l) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- m) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente determinazione o l'inosservanza da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m..

3) di DARE ATTO che

La presente determinazione è valida ai soli effetti idraulici e patrimoniali, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e non esime il titolare dall'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da altre leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi.

Il richiedente dovrà tenere sempre, a disposizione degli organi di controllo, copia della presente determinazione, con allegati gli eventuali disegni.

Il procedimento si chiude con l'emissione del presente provvedimento e si è concluso entro i termini previsti dall'12 del D.P.P. 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg. (120 giorni).

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, entro i termini previsti dalla normativa statale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente viene inviata al richiedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis, della L.P. 30.11.1992, n. 23, all'Ufficio Distrettuale Forestale ed alla Stazione Forestale di Trento per le funzioni di vigilanza di cui all'art. 16 primo comma, della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m., nonché al Comune di Trento per gli eventuali adempimenti di competenza in materia di ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL DIRIGENTE**

**Lorenzo Malpaga**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).